



7301/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 28/01/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UMBERTO GIORDANO
- Dott. MASSIMO VECCHIO
- Dott. ANGELA TARDIO
- Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
- Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO

- Presidente - SENTENZA N. 249/2014 -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 27383/2013
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ ON. IL ██████████

avverso l'ordinanza n. 3207/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
07/05/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
~~letta/sentite le conclusioni del PG Dott.~~

Udit. i difensori Avv. ...

Handwritten signature



Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Oscar Cedrangolo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato.


Rileva

1. - Con ordinanza deliberata il 7 maggio 2013 e depositata l' 8 maggio 2013, il Tribunale ordinario di Napoli, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione, avanzata nell'interesse del condannato [REDACTED] a motivo che, a dispetto della «omogeneità fattuale», la apprezzabile distanza cronologica tra i reati commessi il 14 marzo 2007, il 22 maggio 2007 e il 13 febbraio 2008, e la eterogeneità dei residui reati, escludevano la ricorrenza di alcun «programma criminoso, coltivato e preordinato ab inizio».

2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 123 cod. proc. pen. al direttore della casa circondariale al direttore della casa di reclusione di [REDACTED] il 4 giugno 2013, nella quale dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, censurando la omessa considerazione dello stato di tossicodipendenza, dedotto dal condannato instante col libello introduttivo, corredato da pertinente certificazione.

3. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato e merita accoglimento.

L'articolo 671 cod. proc. pen., comma 1, ultimo periodo - siccome novellato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, articolo 4 - vicia, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 271 - recita: «Fra gli elementi che incidono sulla applicazione della disci-



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 27.383/2013 R.G. * Udienza del 28 gennaio 2014

plina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza».

Nella specie il condannato aveva dedotto col libello introdotto la propria condizione di tossicodipendente.

Risulta, pertanto, palese che il giudice della esecuzione, avendo ommesso di valutare la deduzione del condannato circa il succitato stato di tossicodipendenza, è incorso nella inosservanza della anzidetta disposizione.

Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli il quale si uniformerà al seguente principio di diritto che questa Corte suprema enuncia ai sensi dell'art. 173, comma 2, disp. att. c.p.p.: *«Nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice della esecuzione verifica che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se il condannato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato aveva influito sulla condotta criminosa».*

P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Così deciso, il 28 gennaio 2014.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Massimo Vecchio)

Massimo Vecchio

IL PRESIDENTE
(Umberto Giordano)

Umberto Giordano

**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

14 FEB. 2014



IL CANCELLIERE
Stefania Faiella

Stefania Faiella